

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Tramessa: AVVOC-  
ZCTI - III - APDO  
il 15.06.2016  
Il Resp. del Servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa Iolanda Mammì)



## CITTÀ DI RAGUSA Avvocatura Comunale

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 15.06.2016 N. 1033 N. 66 Data 30.5.16	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione spese di giustizia in favore dello Stato. Sentenza T.A.R. Catania /14.Ricorso /13 promosso da A. C. -C per i D' de Ci e C S
--	---

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016

CAP. 1230

IMP. 76716

MISSIONE 01

PROGRAMMA 11

TITOLO 1

MACROAGGREGATO 03 3° livello 02 4° livello 99 5° livello 00L

IL RAGIONIERE

L'anno duemila sedici, il giorno Tre del mese di Maggio, nell'ufficio della Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E.Zapparrata il Dirigente del 1° settore, dott. Francesco Lumiera, ha adottato la seguente determinazione:

Si premette che con ricorso depositato il 31 maggio 2013 le associazioni C C per i di... del C.....i - e C S in qualità di enti esponenziali rappresentativi di un interesse collettivo ad accedere agli atti e documenti inerenti la chiusura dei pozzi B e B1 ricadenti nell'alveo del fiume Irminio per inquinamento di ammonio, proponevano ricorso avanti il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, sez. Catania, contro il Comune di Ragusa , Ministero dell'Interno- Prefettura U.T.G di Ragusa, l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti e l'Assessorato Regionale alla Salute, per ottenere l'annullamento del silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti amministrativi relativi alla chiusura dei pozzi B e B1 in Ragusa ricadenti nell'alveo del fiume Irminio per inquinamento di ammonio, presentate dalle stesse in data 25/3/13, ai sensi del d.lgs n. 195/05;

che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-sez-Catania- con sentenza n.

/14 ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto processuale tra le ricorrenti e la Prefettura U.T.G di Ragusa e, relativamente al rapporto processuale con l'ente , ha accolto il ricorso, con condanna alle spese di lite, liquidato in complessivi 1.500,00 euro da compensare per un terzo tra le ricorrenti e la Prefettura di Ragusa , ponendo gli altri due terzi a carico del Comune , di cui 500,00 oltre accessori di legge da corrispondere in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02, in considerazione del fatto che l'Associazione C C per i Di del C con provvedimento : '2013 veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ed € 500,00, oltre accessori di legge da corrispondere direttamente all'A: C i S ;

che con determinazione dirigenziale del 28.4.2014 n. 720 questo ente provvedeva al pagamento dovuto in favore dell'A: C Si e, al punto 2 dello stesso atto, determinava che il pagamento da corrispondere in favore dello Stato sarebbe stato corrisposto con separato provvedimento secondo il procedimento di cui agli artt.82 e seguenti del D.P.R. n.115/02.

Con nota prot. assunta al protocollo il 19.05.16, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. di Catania, con riferimento al ricorso di cui sopra, ha chiesto di provvedere al pagamento in favore dello Stato delle spese liquidate in giudizio per complessive € 520,00 (somma anticipate dall'erario).

Vista la nota di cui sopra:

Per quanto sopra occorre provvedere all'impegno e alla liquidazione in favore dello Stato della somma di € 520,00, per come richiesto, in esecuzione della sentenza di cui all'oggetto entro i termini indicati nella nota di cui si allega copia.

Visto che la superiore somma trova copertura sul codice ..... alla voce spese per liti, arbitraggi ets., bil.2016.

Visto l'art.163 comma 2 T.U.E.L che impone , nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, di provvedere in esecuzione delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziali esecutivi e da obbligazioni regolate dalla legge;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

**DETERMINA**

- 1) Di impegnare per le motivazioni esposte in narrativa, la complessiva somma di € 520,00 al Bil 2016 Cap. 1230 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03 - 3° Livello 02 4° livello 99 5° livello 002. *imp 767/16*
- 2) Di liquidare la superiore somma in favore dello Stato, per i motivi di cui in narrativi, da intestare a Tesoreria Centrale dello Stato- Entrate del Consiglio di Stato e TAR- mediante bonifico sul conto corrente postale indicato nella nota, trasmessa dal T.A.R Catania di cui si allega copia.
- 3) Di dare atto che trattasi di spesa regolata dalla legge.
- 4) Di autorizzare l'ufficio finanziario di questo Comune ad emettere mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione entro il 15 giugno 2016.

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**  
(Sig.ra E. Zapparata)

**L'AVVOCATO RESPONSABILE**  
(Avv. Sergio Boncoraglio)

**IL DIRIGENTE DEL 1° SETT.**  
(Dott. Francesco Lumiera)

Parti Int.

Si allega : Nota TAR CT con allegata sentenza

Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

**IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE**  
(Dott. Francesco Lumiera)

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 14/6/2016

FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 GIU. 2016 al 23 GIU. 2016

Ragusa 24 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE